



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CAGNIN, ADERENTI e BOLDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2009**

Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive

ONOREVOLI SENATORI. - Si è discusso spesso negli ultimi anni sulle fonti di finanziamento dei film italiani, si è riflettuto sulla doppia valenza dell'oggetto cinematografico, che è al tempo stesso bene culturale e prodotto audiovisivo ed è stata analizzata la situazione dell'«industria» del cinema nazionale. Queste analisi hanno portato ad azzardare diversi approcci finalizzati a dare maggiore visibilità e capacità di inserimento sui mercati esteri cercando di agire sulle condizioni preliminari che potrebbero permettere al cinema italiano di presentarsi con maggiori opportunità di penetrazione sui mercati internazionali.

La ricerca di nuove soluzioni nasce da una situazione di incertezza che il settore cinematografico sta vivendo e dalla necessità che si avverte di portare alla luce i difetti strutturali del mercato del cinema nazionale, partendo proprio dall'erogazione dei finanziamenti che per troppo tempo si sono mossi intorno a pochi beneficiari, spesso identificabili nelle grandi case di produzione, che hanno avuto la possibilità di reperire i fondi necessari per sviluppare le proprie idee e per districarsi nella gestione pratica organizzativa, sollevando a volte dubbi riguardo alla «politicizzazione» della filiera cinematografica.

La normativa attualmente vigente in materia di attività cinematografiche deve essere aggiornata e modernizzata in un'ottica di migliore funzionamento di tutto il comparto. Prendendo quindi le mosse dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche», questa proposta interviene là dove reputa ci siano dei meccanismi poco funzionali o non più attuali e li varia in senso migliorativo. In questo modo, agendo

sottoforma di modifiche alla normativa già esistente, non si rischia di generare troppa confusione fra gli addetti ai lavori del settore cinematografico e si lavora su un testo del 2004 che è stato a lungo discusso e condiscusso.

La novità più rilevante di questa proposta consiste in una diversa logica di erogazione dei contributi derivanti dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Il 25 per cento di questo Fondo viene infatti attualmente destinato alle opere cinematografiche e viene gestito a livello centrale dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il presente testo propone invece che l'80 per cento delle risorse destinate all'attività cinematografica, siano affidate alle regioni, che provvederanno ad erogarle secondo le esigenze del territorio. Molte regioni sono dotate di ottime leggi sul cinema e di fondi regionali per l'audiovisivo, di strutture, associazioni, enti, *film commissions* già operanti in questo settore che svolgono con successo i loro compiti.

Uno degli strumenti adatti alla gestione di tali risorse, di cui molte regioni italiane si stanno avvalendo negli ultimi anni, sono sicuramente le *film commissions*. Queste istituti, nati negli Stati Uniti negli anni '40, sono stati creati dai governi locali con lo scopo di presentare i diversi paesi quali possibili *locations* per film, documentari, programmi televisivi e *spot* pubblicitari. Attualmente, in totale, sono operative oltre 450 *film commissions*, la maggior parte delle quali americane (178), ma anche molte giapponesi (90). Anche alcuni paesi europei hanno adottato con successo questo strumento di promozione: la Francia, che opera attraverso Film France e con una rete decentrata di 37 *film commissions* regionali, provinciali e cittadine; la Germania in cui le

*film commissions* hanno un ruolo essenziale di supporto ai fondi regionali a sostegno dell'audiovisivo che costituiscono la fonte primaria di finanziamento pubblico per la produzione cinematografica e televisiva.

In Italia la nascita e lo sviluppo delle *film commissions* è relativamente recente ed alcune di loro sono ancora in fase di avvio o di consolidamento. Le prime sono nate in Italia fra il 1996 e il 1998, come fondazioni o associazioni riconosciute a livello regionale. Oggi esistono 15 *film commissions*, compiutamente operative ed aderenti al coordinamento italiano delle *film commissions* e ad esse se ne aggiungono altre operanti a livello regionale e locale che non fanno ancora parte del coordinamento.

Non si vuole con questa proposta arrivare ad una dismissione dell'intervento statale a sostegno del settore cinematografico, anche perché sarebbe in contrasto con le direttive comunitarie e costituzionali, ma si vuole piuttosto camminare nella direzione di una valorizzazione degli enti che a livello locale operano in favore della filiera cinematografica, dando la giusta importanza al ruolo delle regioni e alle associazioni e fondazioni che a livello regionale agiscono con successo. In seguito alle pronunce della Corte Costituzionale (nn. 255 e 256 del 2004) e al conseguente inserimento delle attività di spettacolo, e conseguentemente di cinema, fra le attività in cui lo Stato ha competenza legislativa concorrente a quella delle regioni, deve necessariamente essere rivista anche la gestione centralizzata dei finanziamenti. Si propone dunque che una percentuale pari al 20 per cento del FUS rimanga in capo allo Stato e confluisca in un unico Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche ed audiovisive, insieme ad una percentuale del fatturato annuo delle emittenti televisive nazionali, delle emittenti televisive a pagamento, degli operatori delle telecomunicazioni, degli esercenti di sale cinematografiche in riferimento solo ai biglietti venduti per film non italiani. Il Fondo

è destinato, oltre all'assolvimento dei compiti affidati allo Stato all'articolo 1 del presente disegno di legge, al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche indipendenti per la produzione delle prime e seconde opere filmiche, alle imprese di distribuzione e produzione che trasmettano in un'unica proiezione un cortometraggio e un lungometraggio, alle industrie tecniche cinematografiche per la realizzazione o la ristrutturazione di teatri di posa o di stabilimenti di sviluppo e stampa attraverso la concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore, e alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche.

Il rimanente 80 per cento è invece ridistribuito fra le regioni. Il 60 per cento è distribuito in base alla quota capitaria ponderata in base al numero di abitanti della regione stessa, e il 40 per cento sulla base dell'interesse dimostrato dalla regione stessa nel voler investire sul comparto audiovisivo con proprie risorse. Tutte le regioni hanno quindi una quota minima in base alla popolazione, da investire nel comparto audiovisivo, e le regioni che hanno investito risorse proprie in questo settore possono anche disporre di un'altra rilevante quota, che viene distribuita in maniera proporzionale all'investimento. In questo modo le attività cinematografiche avranno la possibilità di inserirsi nel territorio in cui si trovano, valorizzando la loro duplice funzione di strumento culturale e di comparto lavorativo importante. Si stima infatti che le attività cinematografiche abbiano un effetto moltiplicativo per le economie locali nelle quali si collocano, tanto da calcolare che per ogni euro investito ne vengano generati 3,5 sul territorio.

Il cinema senza dubbio necessita di una riforma del settore che intervenga nei difetti strutturali del mercato cinematografico nazionale, e quindi soprattutto nelle fonti di investimento e finanziamento, che affronti le difficoltà che vengono riscontrate per la pro-

duzione indipendente e nel mercato della distribuzione e che superi l'invecchiamento e l'inadeguatezza dell'attuale concentrazione statale per il sostegno e la promozione cinematografica. Una buona legge di riordino del settore cinematografico deve partire dalla creazione delle condizioni per il rilancio dei finanziamenti, spostando il baricentro sull'intervento regionale che deve unirsi alle risorse provenienti dallo stato e da quelle investite dalle imprese. Analizzando in questo modo la situazione dell'«industria» del cinema nazionale, le risorse a disposizione dell'intera filiera potrebbero sensibilmente aumentare. L'esiguità degli investimenti nella cinematografia italiana, che molto spesso non è in grado di essere produttiva e autosufficiente al livello delle altre attività imprenditoriali, costituisce sicuramente uno degli aspetti più problematici, che la logica accentrata degli aiuti, lungi dal risolvere, non ha fatto che acuire. Un intervento negli investimenti sul settore cinema da parte dei privati e gestito a livello regionale, appare non solo auspicabile, ma indispensabile.

L'introduzione del *tax shelter* e il credito d'imposta, previsto nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) per incentivare e sviluppare il cinema italiano è un primo passo che va nella direzione sperata, ma questo passo deve essere affiancato da al-

tri interventi che rivedano completamente la logica dei finanziamenti.

In quest'ottica, è stato riproposto in questa sede il sistema di agevolazioni fiscali del *tax credit* e *tax shelter*, previsti nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e non ancora applicati. L'attuazione di queste agevolazioni, previste per il solo triennio 2008-2010, necessita ancora di qualche aggiustamento e si rischia di lasciare un intervento così importante per cambiare la dinamica degli investimenti a future leggi finanziarie. È sembrato quindi opportuno inserire in un provvedimento di riforma del sistema cinematografico queste agevolazioni fiscali.

Alla luce di tutte queste considerazioni, si evince chiaramente che analizzare le caratteristiche, le dimensioni, le problematiche e le peculiarità del mercato del cinema italiano, inserendolo nel più ampio bacino dell'industria audiovisiva europea, non è certamente un'impresa facile, ma questo disegno di legge si propone di essere un passo chiaro, teso a garantire quella trasformazione di cui il sistema culturale, produttivo ed industriale del cinema e dell'audiovisivo ha bisogno per svilupparsi e diventare, effettivamente, un settore strategico di crescita civile, culturale ed economica dell'Italia.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Finalità*). - 1. La Repubblica riconosce le opere cinematografiche e audiovisive quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, e le giudica importante aspetto della cultura e della vita sociale, nonché importante strumento economico e formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la loro diffusione.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sostengono e promuovono le attività cinematografiche e audiovisive, ne tutelano le diverse tradizioni ed esperienze e ne promuovono lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca, riconoscendole come strumento di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, strumento di innovazione tecnologica ed imprenditoriale e favoriscono la promozione e la diffusione sul territorio nazionale ed internazionale, riconoscendo altresì la grande valenza imprenditoriale e occupazionale dell'industria cinematografica ed audiovisiva.

3. Lo Stato, nell'ambito della potestà legislativa e regolamentare ad esso spettante e in attuazione dei principi fondamentali di cui al presente articolo:

a) definisce gli indirizzi generali al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le at-

tività cinematografiche sul territorio nazionale;

*b)* provvede al finanziamento delle Opere prime e seconde, dei lungometraggi, dei cortometraggi, delle opere di animazione e dei documentari di interesse nazionale;

*c)* provvede al finanziamento degli enti statali cinematografici e degli enti e associazioni di cultura e promozione cinematografica;

*d)* provvede al finanziamento della distribuzione delle opere cinematografiche sul territorio nazionale;

*e)* istituisce e finanzia i premi destinati agli autori, alle sceneggiature e ai progetti cinematografici speciali;

*f)* promuove all'estero l'immagine del cinema italiano, incentivando rassegne e sostenendo le opere cinematografiche e le attività di promozione in ambito internazionale anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici internazionali;

*g)* provvede alla conservazione, al restauro e alla diffusione del patrimonio filmico nazionale ed internazionale.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni, avvalendosi anche di apposite strutture, fondazioni e associazioni già operanti sul territorio in questo settore o creandone di nuove:

*a)* promuovono e sostengono finanziariamente le attività cinematografiche e audiovisive e svolgono azione di controllo sui progetti finanziati;

*b)* incentivano l'elaborazione e la realizzazione di opere tese ad esaltare e rivalutare le tradizioni e le lingue regionali;

*c)* sostengono e agevolano la distribuzione sul territorio delle opere di cui alla lettera *b)*, favorendo i rapporti con i distributori o anche creando una rete distributiva regionale ed interregionale;

*d)* favoriscono il consolidamento delle attività cinematografiche sul territorio promuovendo anche il turismo culturale e partecipando all'effettivo coordinamento

delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale;

e) svolgono compiti di *Fund raising* per i progetti artisticamente e commercialmente interessanti, agevolando l'intervento dei finanziamenti privati e fornendo assistenza tecnica in materia finanziaria, anche nella gestione del *tax credit* e del *tax shelter*, così come previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) incentivano e sviluppano il sistema di *tax credit* e *tax shelter* su base regionale;

g) promuovono la produzione e l'ambientazione di opere cinematografiche e audiovisive, lungometraggi, programmi televisivi, *spot* pubblicitari e produzioni audiovisive in genere, nel territorio da parte di operatori regionali, nazionali ed internazionali e fornendo loro assistenza logistica al momento della presenza operativa nel territorio;

h) destinano una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse a propria disposizione, di cui all'articolo 2 del presente decreto, alla creazione di rapporti stabili e continuativi con le scuole e le università, per favorire l'orientamento e la formazione di figure professionali legate al mondo della cinematografia, e nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche attraverso interventi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, rivolti a studenti e docenti, per proporre la conoscenza e il valore artistico, sociale e culturale del cinema;

i) svolgono azioni di orientamento, formazione e consulenza alle produzioni cinematografiche emergenti, fornendo servizi di supporto e tutoraggio per gli operatori del settore nello sviluppo dei propri progetti;

l) erogano contributi, in base ai parametri, ai criteri e alle modalità da esse stabiliti, agli esercenti cinematografici che proiettano nelle sale lungometraggi abbinati a cortometraggi di nazionalità italiana ed europea, calcolati sul numero di giornate di programmazione destinate a tali opere durante l'anno solare;

*m)* prevedono agevolazioni, in base ai parametri, ai criteri e alle modalità da esse stabiliti, con particolare riguardo per i film di qualità e *d'essai*, per le imprese di esercizio o i proprietari di sale cinematografiche multisala con almeno cinque schermi, che riservano non meno del 35 per cento della programmazione, con arrotondamento per eccesso, a film di nazionalità italiana ed europea;

*n)* sostengono l'attività delle sale *d'essai* e parrocchiali e finanziano l'attività di esercizio cinematografico di recupero, ristrutturazione e nuova apertura di sale;

*o)* si interessano della corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui e della concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

*p)* forniscono sostegno e servizi di progettazione e monitoraggio nel settore della cinematografia, con azioni che investano la formazione professionale, l'orientamento, le politiche per la nuova impresa, i servizi per l'occupazione, lo sviluppo locale e la lotta contro l'esclusione sociale.

5. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, i comuni, le province e le città metropolitane, anche avvalendosi delle apposite strutture, fondazioni e associazioni già operanti sul territorio in questo ambito o creandone di nuove:

*a)* incentivano, anche in forma associata, la presenza delle attività cinematografiche ed audiovisive sul territorio;

*b)* finanziano e agevolano la realizzazione di progetti strettamente legati al territorio, in particolare quelli giovanili, che vedano prodotti documentari e cortometraggi;



c) promuovono la diffusione delle attività di cui alla lettera b), anche attraverso eventi e *festival* e la realizzazione di infrastrutture per la fruizione di tali attività».

Art. 2.

*(Ripartizione del Fondo unico  
per lo spettacolo)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo)*. - 1. A partire dal 1° gennaio 2010, una percentuale pari all'80 per cento delle risorse iscritte a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, per le attività cinematografiche, è trasferita alle regioni e vincolata all'assolvimento dei compiti di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. Il 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 destinate alle regioni è distribuito fra le regioni sulla base della quota capitaria ponderata in base al numero di abitanti.

3. Il 40 per cento delle risorse di cui al comma 1 destinate alle regioni, è distribuito fra le sole regioni che abbiano investito risorse proprie nel comparto audiovisivo nell'anno precedente a quello di riferimento delle risorse stanziato. La distribuzione fra le regioni avviene in maniera proporzionale all'entità dell'investimento effettuato.

4. Nel caso in cui alcuna regione abbia investito proprie risorse sul comparto audiovisivo e cinematografico nell'anno precedente a quello di riferimento per l'erogazione delle risorse stanziato, la percentuale di cui al comma 3 è posta in capo al Ministero per i beni e le attività culturali, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

5. Le regioni, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si conformano ad essa, provvedendo ad un aggiornamento della propria legislazione in materia, introducendo strumenti adeguati per la gestione delle risorse di cui al comma 1 anche avvalendosi delle fondazioni, associazioni, enti e *film commission* già operanti sul territorio.

6. Le regioni che non provvedano agli adempimenti di cui al comma 5, sono automaticamente escluse dalla ripartizione della percentuale del Fondo unico per lo spettacolo di cui al comma 1 e la quota loro spettante è suddivisa fra le regioni adempienti fintanto che non provvedano all'adeguamento tecnico-normativo».

### Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Ai fini del presente decreto per opera filmica, opera cinematografica o film, si intende l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata, prioritariamente, allo sfruttamento nelle sale cinematografiche di cui al comma 8 da parte del titolare dei diritti di utilizzazione.

*1-bis.* Per opera audiovisiva si intende l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realiz-

zata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione al pubblico attraverso qualunque tecnologia, supporto e sistema di diffusione e distribuzione delle opere diversi dalla sala cinematografica.»;

b) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Per produttori e distributori indipendenti si intendono i soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione filmica o audiovisiva e che non siano:

a) controllati da, o collegati a, soggetti proprietari o che esercitano il controllo societario, diretto o indiretto, anche attraverso strutture societarie complesse, ovvero che siano parte di assetti societari facenti capo a *holding* o altre tipologie di struttura societaria che implicino la comproprietà o il controllo, anche indiretto, i quali possiedano o dispongano, a qualunque titolo, di mezzi, reti e strumenti atti alla diffusione radiotelevisiva nazionale, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, ovvero che siano operatori delle telecomunicazioni, fisse e mobili, ivi compresi i fornitori di accesso ad *internet*;

b) legati ai soggetti di cui alla lettera a) da accordi di esclusiva aventi per oggetto lo sviluppo, la produzione, la fornitura di opere cinematografiche e audiovisive, limitatamente alla tipologia di opere eventualmente oggetto di esclusiva.

10-ter. Per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede

e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Imprese nazionali di produzione, distribuzione, esportazione, esercizio e industrie tecniche)*. - 1. Possono beneficiare dei contributi e delle sovvenzioni di cui alla presente legge i produttori e i distributori, nonché le imprese di esportazione, di esercizio e di industria tecnica cinematografica e audiovisiva aventi sede legale e residenti in Italia.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 hanno accesso alle sovvenzioni in base ad indicatori stabiliti con decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, che tengano conto della:

- a) qualità dei film realizzati;
- b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti;
- c) capacità commerciale dimostrata.

3. I produttori e i distributori, nonché le imprese di esportazione, di esercizio e di industria tecnica e cinematografica sono iscritti in appositi elenchi informatici istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali. L'iscrizione ai predetti elenchi si ritiene condizione essenziale per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge».

## Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, lettera *d)*, le parole: «in maggioranza» sono sostituite dalle seguenti: «e secondari per almeno il 50 per cento»;

*b)* al comma 2, le lettere *e)*, *f)* e *o)* sono abrogate;

*c)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film ed alle opere audiovisive che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *n)* e *q)*, e almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere *d)*, *g)*, *h)*, *l)*, *m)* e *p)*».

## Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: «dei cortometraggi» sono sostituite dalle seguenti: «dei cortometraggi e delle opere audiovisive»;

*b)* al comma 1, le parole: «nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, commi 9 e 10»;

*c)* al comma 2, le parole: «due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «quattro distinti trimestri»;

d) al comma 2, lettera d) , le parole da: «, con particolare riferimento» fino alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto, che sono compatibili e cumulabili con i finanziamenti regionali, il *tax credit* e *tax shelter* a livello statale o regionale, i film documentari, i film di animazione, i cortometraggi, le opere prime e seconde di un regista, le opere audiovisive e i lungometraggi che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3».

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive)*. - 1. Per il finanziamento delle attività cinematografiche e audiovisive, è istituito il Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Fondo», del quale il Ministero per i beni e le attività culturali è titolare e gestore.

2. Il Fondo è alimentato con le seguenti risorse:

a) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore ag-

giunto, derivante da pubblicità, canoni e abbonamenti degli operatori di rete, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione;

b) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori di rete, delle emittenti televisive e dei fornitori di contenuti audiovisivi che, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, offrono al pubblico servizi e programmi a pagamento;

c) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli operatori delle telecomunicazioni fisse e mobili e dei fornitori di accesso alla rete *internet* derivante dal traffico dei contenuti cinematografici e audiovisivi offerti al pubblico a pagamento, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione ovvero di trasferimento dati;

d) una quota percentuale del fatturato annuo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli esercenti cinematografici derivante dalla vendita dei biglietti delle opere di nazionalità non italiana;

e) una quota percentuale pari al 20 per cento delle risorse iscritte a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei compiti dello Stato definiti all'articolo 1, comma 3:

a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche indipendenti per la produzione delle prime e seconde opere filmiche di interesse culturale nazionale di un regista, per i film lungometraggi, le opere audiovisive e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale;

b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione che prevedano la distribuzione e proie-

zione in un'unica soluzione di un film cortometraggio e di un film lungometraggio e per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

c) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione e di *post* produzione;

d) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministero per i beni e le attività culturali con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo in relazione alle finalità di cui al comma 3 e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche di gestione del Fondo e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali gestisce il Fondo avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi



per l'attuazione del presente articolo, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le aliquote percentuali relative alla quota obbligatoria di partecipazione sono definite separatamente per ciascuno dei soggetti obbligati di cui al presente articolo;

b) gli obblighi di partecipazione alle risorse del Fondo devono raggiungere il pieno regime entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) le percentuali obbligatorie calcolate sui fatturati annui dei soggetti obbligati alla partecipazione al Fondo sono incrementate progressivamente, con inizio del prelievo nei primi dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e perfezionamento del prelievo medesimo entro ventiquattro mesi dalla predetta data.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Sugli schemi di decreto legislativo, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo acquisisce, altresì, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che lo esprime entro venti giorni dalla data di ricezione degli schemi. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

#### Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*

1. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Disposizioni per le attività di produzione)*. - 1. A valere sul Fondo sono

concessi i finanziamenti indicati nei commi 2, 3 e 8 del presente articolo.

2. Per le opere prime e seconde riconosciute di interesse culturale nazionale è concesso un contributo a valere sul Fondo in misura non superiore al 90 per cento del costo del film, per costi massimi ammissibili definiti con il decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 12. L'erogazione del contributo è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento stesso adottata dalla Commissione, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film. Il reperimento delle risorse non può comportare la prevendita dei diritti di utilizzazione, in misura superiore alla quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 4. I proventi dei diritti di autorizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita, sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo a valere sul Fondo fino al 100 per cento del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 4.

4. Per i film lungometraggi e le opere audiovisive di interesse culturale nazionale, sono concessi mutui di durata triennale fino al 30 per cento assistito dal Fondo.

5. Per i film lungometraggi e le opere audiovisive di nazionalità italiana sono concessi mutui a tasso agevolato di durata triennale non assistiti dal Fondo.

6. È concesso un acconto sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3 non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Tale acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità del capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli

indicatori di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto.

7. La mancata restituzione dei contributi previsti nel presente articolo, entro tre anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione da parte dello Stato della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato, secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 4. Le imprese dei film di cui al comma 3 del presente articolo che non restituiscano una quota pari almeno al 15 per cento e le imprese di film di cui al comma 2 del presente articolo che non restituiscano una quota pari almeno al 30 per cento del finanziamento assistito dal Fondo per due film consecutivi, non possono presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo fondo per i successivi tre anni.

8. Variazioni giudicate sostanziali nel trattamento e variazioni nel *cast* artistico superiori al 60 per cento nel *cast* artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per il medesimo periodo di tempo, non possono essere iscritte in tali elenchi imprese di produzione che comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa, salvo diverse disposizioni del Ministro per i beni e le attività culturali o del Direttore generale per il cinema.

9. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è organizzata una banca dati di sceneggiature, riconosciute dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) di interesse culturale ed artistico, alla quale accedono autori e produttori al fine di, rispettivamente, depositare e prelevare le opere. L'autore, il regista o lo sceneggiatore depositante, deve essere iscritto

alla SIAE ovvero deve aver versato almeno un contributo all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). La scelta da parte della società di produzione, iscritta negli appositi elenchi del Ministero per i beni e le attività culturali, di impegnarsi nella produzione dell'opera prelevata dalla banca dati di cui al presente comma, concorre con gli altri indicatori, previsti all'articolo 8, comma 2, lettera d). Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è stabilito il compenso per l'autore dell'opera prelevata.

10. Sono corrisposti annualmente finanziamenti alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo delle sceneggiature depositate nella banca dati di cui al comma 9. Il finanziamento è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall'erogazione. Esso è restituito in caso di concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2 e 3».

#### Art. 10.

*(Promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali)*

1. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - *(Promozione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle emittenti televisive nazionali)*. - 1. Gli operatori di rete, le emittenti televisive nazionali e i fornitori di contenuti audiovisivi, soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano obbligatoriamente una quota non inferiore al 10 per cento dei fatturati annui, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, all'acquisto di opere filmiche e audiovisive di produzione europea realizzate da produttori indipendenti.

2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina, alle medesime finalità di cui al comma 1, una quota stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 15 per cento del fatturato annuo complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Una percentuale non inferiore al 50 per cento di ciascuna delle quote indicate ai commi 1 e 2, è destinata a film di nazionalità italiana prodotti nell'ultimo triennio».

#### Art. 11.

*(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*

1. L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - *(Documentazione di inizio, svolgimento e fine lavori)*. - 1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione presentano al direttore generale competente il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità di cui all'articolo 5. Tale presentazione può avvenire prima dell'inizio di lavorazione del film, in corso di lavorazione o al termine della lavorazione stessa.

2. Copia della documentazione di cui al comma 1, nella quale sono indicati, oltre all'impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1 e la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la cineteca nazionale. La presente disposi-

zione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalità italiana in base alle leggi precedenti».

Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*

1. Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - *(Tax credit e tax shelter)*. -  
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, e, comunque,

fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. I crediti di imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettera *b*), numero 3), e lettera *c*), numero 2), non possono superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica laddove tale costo sia superiore ai 5.000.000 di euro. Per costi inferiori, i suddetti apporti possono complessivamente raggiungere il 100 per cento del costo di produzione.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettera *b*), numero 3), e lettera *c*), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini



dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13.

9. L'efficacia dei commi da 1 a 8, è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

10. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di *post* produzione è riconosciuto un credito d'imposta, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. Le disposizioni applicative del presente comma sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

11. Il credito d'imposta di cui al comma 10 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

12. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

13. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

14. Le disposizioni applicative dei commi 12 e 13 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Le agevolazioni previste dai commi 12 e 13 sono usufruibili entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.

15. L'efficacia dei commi 12 e 13 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevola-

zione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea».

Art. 13.

*(Abrogazioni)*

1. Gli articoli 4, 17 e 21, commi 2 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono abrogati.

Art. 14.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

